

STATUTO

PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIA MAZZINI 169

Numero REA: AG - 226821

Codice fiscale: 03098580842

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

56180
25/137
ALLEGATO A

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1. DENOMINAZIONE

- 1.1. È costituita la Società Cooperativa denominata **"Prisma Società Cooperativa sociale"**.
- 1.2. La Cooperativa ha sede nel Comune di Agrigento. L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire o sopprimere, sedi secondarie, unità locali operative, succursali, agenzie, e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge, nonché di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato.
- 1.3. La decisione circa il trasferimento della sede legale in Comune diverso è invece di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Art. 2. DURATA E ADESIONI

- 2.1. La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2060. La durata potrà essere prorogata, anche più volte, con delibera dell'Assemblea straordinaria, fatto salvo il diritto di recesso dei Soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga, da esercitarsi nei modi e termini di cui all'art. 2532 del Codice civile.
- 2.2. La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di amministrazione aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Unione Italiana Cooperative - UNICOOP. con sede in Roma.

Art. 3. DOMICILIAZIONE

- 3.1. Il domicilio dei Soci per quel che concerne i rapporti con la Cooperativa, ivi compreso l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (**di seguito la "PEC"**) o ordinaria per le comunicazioni previste dal presente Statuto, sarà quello indicato nel libro dei Soci.
- 3.2. Per tutti i rapporti con la società, il domicilio degli Amministratori non soci nonché dei componenti non soci dell'Organo di Controllo e del Revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.
- 3.3. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere effettuate ai recapiti che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.
A tal fine la società potrà istituire un apposito **"libro delle comunicazioni"** ove riportare il domicilio degli Amministratori non soci, dei componenti non soci dell'Organo di Controllo e del Revisore, nonché i recapiti di cui al presente paragrafo con obbligo dell'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento.
- 3.4. Il Socio, in caso di variazione delle informazioni comunicate con la domanda di ammissione e/o successivamente, è altresì tenuto ad inviare, con lettera raccomandata a.r. o PEC, una comunicazione di variazione (**di seguito la "Comunicazione di variazione"**) delle informazioni intervenute successivamente alla sua ammissione a Socio. Le suddette variazioni hanno effetto dalla data di ricezione, da parte della Cooperativa, della Comunicazione di variazione.
- 3.5. La variazione del domicilio degli Amministratori nonché del Revisore o dei componenti dell'Organo di Controllo - se nominati - ha effetto dalla data di ricezione da parte della Cooperativa, della Comunicazione di variazione da effettuarsi con lettera raccomandata a.r. o PEC.

TITOLO II
NOME APPLICABILI

Art. 4. LEGGI SPECIALI E NORME SULLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

- 4.1. Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 in tema di cooperative sociali, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 in tema di impresa sociale, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 in tema di Enti del Terzo Settore, nonché, in quanto compatibili, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, nonché le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei Soci lavoratori.
- 4.2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi (**di seguito il "Regolamento" o i "Regolamenti"**), si applicano, le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del Codice civile ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata secondo quanto disposto dall'art. 2519 comma 2 del Codice civile.

Art. 5. MUTAMENTO DELLE NORME APPLICABILI

- 5.1. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, vi sia una modifica nei parametri previsti dall'art. 2519, comma 2, del Codice civile, tale da comportare l'assoggettamento della Cooperativa alle disposizioni sulla società per azioni, gli amministratori dovranno tempestivamente convocare l'Assemblea per deliberare l'adeguamento del presente Statuto a tale nuova disciplina. In tal caso, i Soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso.
- 5.2. In caso di mancata adozione delle suddette modifiche statutarie entro il termine di un anno, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Storre
folle
Offen
Trupe
Chiora
flle

TITOLO III CLAUSOLE MUTUALISTICHE - SCOPO - OGGETTO

Art. 6. CLAUSOLE MUTUALISTICHE

- 6.1. La società Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi di mutualità prevalente di cui all'art. 2514 del Codice civile. In particolare:
- a) Il divieto di distribuire i dividendi, tra i Soci cooperatori, in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori;
 - d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- 6.2. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 7. MODIFICA DELLE CLAUSOLE NON LUCRATIVE

- 7.1. La Cooperativa può decidere, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, di modificare le clausole non lucrative contenute nel presente Statuto. In tal caso, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato, gli amministratori devono redigere un bilancio straordinario al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili, da notificarsi, entro 60 (sessanta) giorni dalla approvazione, al Ministero delle attività produttive (art. 2545-octies, ultimo comma, del Codice civile).
- 7.2. I Soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

Art. 8. SCOPO MUTUALISTICO

- 8.1. La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, verso soggetti con deficit motori, sensoriali, psichici, nell'apprendimento e nella relazione di genere; nonché si propone di svolgere attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
- La Cooperativa si configura pertanto come Cooperativa sociale a scopo plurimo, di tipo a) e b): l'attività di gestione dei servizi sociosanitari e educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati, in quanto destinatari della seconda saranno in parte destinatari anche della prima.
- 8.2. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata. Lo scopo mutualistico che i Soci intendono perseguire nell'ambito dell'oggetto sociale è quello di:
- a) avvalersi prevalentemente, nello svolgimento dell'attività, delle prestazioni lavorative dei Soci al fine di ottenere tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali;
 - b) svolgere la propria attività prevalentemente in favore dei Soci, utenti dei servizi da essa forniti.
- 8.3. È espressamente prevista per la Cooperativa la possibilità di svolgere la propria attività anche con terzi non soci, ai sensi dell'art. 2521 comma 2 del Codice civile. In tale ipotesi, le condizioni dei rapporti verranno stabilite dall'Organo Amministrativo, valutate le esigenze della Cooperativa.
- 8.4. A norma dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il Socio lavoratore della Cooperativa stabilisce con la propria adesione o, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.
- 8.5. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci sono disciplinate da un apposito Regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.
- 8.6. Riguardo ai rapporti mutualistici, la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i Soci cooperatori.
- 8.7. I Soci partecipano alla formazione degli organi sociali, alla definizione della struttura organizzativa e gestionale ed alla conduzione dell'impresa, mettendo a disposizione le esperienze, le conoscenze e le capacità possedute.
- #### Art. 9. OGGETTO SOCIALE
- 9.1. Considerata l'attività mutualistica della Società così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei Soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività di impresa di interesse generale di cui all'art. 2 comma 1 lettere a), b), c) e d) del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017.

9.2. In particolare, la società ha per oggetto l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliare ed in particolare delle professioni tecnico-sanitarie (tecnico diagnostiche e tecnico assistenziali), riabilitative e della prevenzione, ai sensi della legge 10 agosto 2000 n. 251 e degli articoli 3, 4 e 5 del Decreto del Ministero della Sanità 29 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni. La società potrà esercitare tutte le attività che sono proprie di tali professioni o che lo diventeranno in futuro.

Potrà inoltre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) organizzare e gestire strutture sanitarie private, case di cura, ambulatori e poliambulatori per l'esercizio delle attività infermieristiche, tecnico-sanitarie, riabilitative e medico sanitarie;
- b) allestire laboratori aperti di riabilitazione specialistica, di manualità ed espressività in genere;
- c) curare l'assistenza di soggetti con problematiche psico-sociali e con disagio psichico anche attraverso l'organizzazione e la gestione di attività e strutture semiresidenziali, residenziali e domiciliari;
- d) gestire per conto di Enti Pubblici e privati, nonché per conto proprio, anche in accordo con le strutture sociosanitarie, servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali;
- e) gestire e organizzare, per conto proprio e/o di terzi, stabilmente o temporaneamente, attività didattiche, scuole dell'infanzia, asili nido, scuole materne, scuole private in genere, e fornire servizi di doposcuola;
- f) gestire e organizzare corsi di formazione professionale;
- g) effettuare studi, ricerche e verifiche dei bisogni territoriali mediante ricerche di tipo epidemiologico - statistico e sociologico;
- h) fornire servizi di consulenza sulle materie di cui all'oggetto sociale ad Enti Pubblici e privati;
- i) fornire servizi e attività di sostegno psicologico e pedagogico alla famiglia;
- j) fornire servizi e attività di progettazione, di riabilitazione, di formazione, di osservazione, di orientamento in ambito sociale;
- k) potrà gestire l'attività di informazione e di promozione culturale e sociale, nonché l'organizzazione di eventi, attività ricreative in genere, di animazione culturale e sportiva, nonché gestire ludoteche, biblioteche ed impianti sportivi e ricreativi;
- l) gestire attività editoriali e pubblicitarie relative allo scopo e all'oggetto sociale;
- m) gestire la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie finalità generali e, nei limiti previsti dalle norme di legge, ed in particolare di tutta la normativa vigente regionale, nazionale e comunitaria ed in particolare di quella nazionale di cui al c.d. "T.U.F." (D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 sulla finanza) al c.d. "T.U.B." (D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia bancaria e creditizia) ed alle delibere del C.I.C.R. ed in particolare quella del 3 marzo 1994 e comunque con la tassativa limitazione alla raccolta del risparmio pubblico, potrà svolgere altre attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie compresa la possibilità di concedere prestiti a favore degli Amministratori, creditizie, mobiliari ed immobiliari compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale e compatibili con lo scopo mutualistico, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì prestare servizi a controllate, controllanti e collegate, nonché assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società e in altre imprese e/o consorzi, con scopo analogo, collegato e/o strumentale al proprio o comunque funzionalmente collegabile al proprio, il tutto in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, e nei limiti consentiti dalla legge.

Potrà svolgere ogni altra attività collaterale, direttamente e/o indirettamente connessa con quelle sopra specificate; potrà partecipare a gare di appalto pubbliche e/o private per le attività sopra specificate.

Potrà prestare fidejussioni, avalli, concedere pegni ed ogni altra garanzia reale sia per debiti propri e/o di società controllate o collegate sia a favore di terzi senza limitazione alcuna purché strumentale alle attività sopra previste; potrà assumere mutui fondiari o ipotecari concedendo ipoteche su propri immobili; potrà effettuare operazioni di locazione finanziaria mobiliare e/o immobiliare.

Rimangono tassativamente escluse le operazioni di carattere fiduciario ed ogni altra attività finanziaria, compresa quella svolta nei confronti del pubblico o professionale riservate per legge, salvo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, finanziamenti e provvidenze da chiunque concessi e/o erogati.

9.3. La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545-septies c.c. nonché integrare in modo permanente o secondo le opportunità contingenti la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

Chiera Tappe Offine

TITOLO IV SOCI COOPERATORI

Art. 10. NUMERO E REQUISITI DEI SOCI COOPERATORI

- 10.1. Il numero dei Soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
- 10.2. Possono assumere la qualifica di Soci cooperatori le persone fisiche di ambo i sessi, aventi la capacità di agire, che abbiano:
- a) i requisiti e/o le abilitazioni professionali per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie di cui al paragrafo 9.2;
 - b) maturato una capacità lavorativa, professionale e/o imprenditoriale, nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine, attività lavorativa e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'attività svolta dalla Cooperativa al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- Possono assumere altresì la qualifica di Soci cooperatori:
- c) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni che devono costituire almeno il 30% (trenta) per cento dei lavoratori della Cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
 - d) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste dall'oggetto sociale, in qualità di "Soci utenti" della Cooperativa;
 - e) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;
 - f) Le persone fisiche, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.
- Nel caso di cooperativa s.r.l. con almeno nove soci:
- g) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto – ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 – il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali o che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.
 - h) I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere c), d), ed e) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del Codice civile.
- 10.3. È fatto divieto ai Soci cooperatori aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché, di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che, nella valutazione, può tenere conto delle tipologie e delle condizioni specifiche dell'ulteriore rapporto di lavoro.
- 10.4. L'ammissione dei Soci cooperatori è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del Socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere comunque coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei Soci cooperatori anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Le ammissioni di nuovi Soci cooperatori comunque non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei Soci cooperatori preesistenti.
- 10.5. Possono essere altresì Soci, le persone giuridiche e gli enti collettivi aventi anche scopo lucrativo, i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della Cooperativa; gli stessi potranno assumere la qualifica di Socio cooperatore, quest'ultima purché compatibile con le caratteristiche dello scambio mutualistico e, qualora compatibile, subordinata al possesso, in capo all'ente socio, dei requisiti soggettivi previsti al paragrafo 10.2 lettera g) del presente Statuto.
- 10.6. Ai Soci cooperatori diversi dalle persone fisiche non si applicano i limiti massimi di conferimento previsti dall'art. 2525 del Codice civile.
- 10.7. Nel caso in cui il numero dei Soci cooperatori divenga inferiore a nove, gli stessi possono essere unicamente persone fisiche secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2522 del Codice civile. In tal caso, ove non si proceda, nel termine massimo di un anno, alla reintegrazione del numero minimo di nove Soci, i Soci diversi dalle persone fisiche devono essere esclusi dalla società.

Art. 11. ELEMENTI TECNICI O AMMINISTRATIVI

- 11.1. Possono essere Soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, le persone fisiche che svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o amministrativa, strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, e siano quindi dotate delle relative competenze.
- 11.2. Ai suddetti elementi tecnici o amministrativi – che non instaurano rapporti mutualistici con la società, e non devono quindi possedere i requisiti richiesti per l'ammissione dei Soci cooperatori – si applicano le altre disposizioni del presente Statuto relative ai Soci cooperatori, in quanto compatibili.

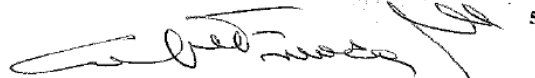
Art. 12. CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI

- 12.1. L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi Soci cooperatori, anche sprovvisti dei requisiti di cui all'Art. 10, in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell'impresa.
- 12.2. I criteri e le modalità della formazione professionale dei Soci ammessi nella categoria speciale ovvero, del loro inserimento nell'impresa sociale, possono essere disciplinati da apposito Regolamento.
- 12.3. I Soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo (1/3) del numero totale dei Soci cooperatori.
- 12.4. Nel caso di cui alla lett. a) del paragrafo 12.1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei Soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici e in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.
- 12.5. Nel caso di cui alla lett. b) del paragrafo 12.1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei Soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.
- 12.6. La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo stabilisce:
1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del Socio speciale;
 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto organizzativo e produttivo della Cooperativa;
 3. le Quote di partecipazione che il Socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura, comunque, non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella previste per i Soci cooperatori e comunque non inferiore al valore minimo previsto dal comma 1 dell'articolo 2525 del Codice civile.
- 12.7. Ai Soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'Art. 42, anche in misura inferiore rispetto a quello stabilito per i Soci cooperatori, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai Soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.
- 12.8. Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri Soci.
- 12.9. I voti espressi dai Soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo (1/10) dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.
- 12.10. I Soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti quali componenti dell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 del Codice civile [diritto di informazione sullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione dei libri sociali e dei documenti amministrativi].
- 12.11. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal paragrafo 25.1 [Recesso del Socio] del presente Statuto, il Socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento salvo, l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi con le modalità di cui al paragrafo 25.2.
- 12.12. Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della Comunicazione di recesso, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico. Si applicano, per il resto, le disposizioni del presente Statuto sul recesso dei Soci cooperatori, in quanto compatibili.
- 12.13. Il Socio appartenente alla categoria speciale, può essere escluso oltre che per le cause previste dalla legge e a quelle individuate all'Art. 26 del presente Statuto:
- a) nel caso di interesse alla formazione: per l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
 - b) nel caso di interesse all'inserimento nella Cooperativa per: a) l'inopportunità, sotto il profilo economico organizzativo e finanziario, del suo inserimento nella Cooperativa; b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; c) il mancato adeguamento agli standard organizzativi e produttivi.
- 12.14. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato, al momento della sua ammissione, per il godimento dei diritti riservati ai Soci cooperatori.
- 12.15. Il Socio, appartenente alla categoria speciale che abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale indicati nell'eventuale Regolamento e/o nella delibera di ammissione, conseguendo i livelli e gli standard qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero, abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale, intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai Soci cooperatori, deve presentare all'Organo Amministrativo, 6 (sei) mesi prima della scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato nella delibera di ammissione nella categoria speciale, apposita Domanda di ammissione conformemente a quanto stabilito al successivo Art. 13.
- 12.16. Per la procedura di ammissione si rinvia al successivo Art. 14 del presente Statuto.

Art. 13. DOMANDA DI AMMISSIONE

- 13.1. Chi intende essere ammesso come Socio della Cooperativa dovrà presentare all'Organo Amministrativo una richiesta scritta di ammissione (di seguito la "Domanda di ammissione"). La Domanda di ammissione può essere presentata a mezzo lettera raccomandata a.r., PEC o presso la sede della Cooperativa o agli eventuali

 5

Chiara Turpe
Oggettore
falsare
stato

- suoi uffici e/o poli periferici.
- 13.2. La domanda, dovrà contenere, se trattasi di persona fisica, le seguenti indicazioni:
- a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, cittadinanza, professione, codice fiscale, eventuale indirizzo di posta elettronica ordinaria e indirizzo di posta elettronica certificata;
 - b) Copia fotostatica del documento di riconoscimento;
 - c) l'indicazione della effettiva attività svolta, e l'indicazione delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti di cui al precedente Art. 10;
 - d) importo della Quota di partecipazione che si intende sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge;
 - e) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;
 - f) La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto, i Regolamenti della Cooperativa e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'Art. 68 del presente Statuto.
- 13.3. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti c), d) e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
- Dovranno inoltre essere allegati alla domanda:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente della società, dell'associazione o dell'Ente;
 - b) copia della visura camerale aggiornata a data non anteriore di più di 3 (tre) mesi;
 - c) copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
- I summenzionati documenti saranno dichiarati conformi all'originale dal legale rappresentante della società, dell'associazione o dell'Ente o, ove nominato, dal Presidente del Collegio sindacale.
- 13.4. Gli Amministratori determinano annualmente, per ciascun esercizio sociale:
- a) l'eventuale sovrapprezzo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, dovuto da parte dei nuovi Soci all'atto dell'ingresso nella Cooperativa, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
 - b) l'eventuale tassa di ammissione non connessa alla consistenza del patrimonio sociale, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della cooperativa.
- 13.5. L'Organo Amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente Art. 10.

Art. 14. PROCEDURA DI AMMISSIONE

- 14.1. L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente Art. 10 nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo Art. 10 delibera, entro 60 (sessanta) giorni, sulla Domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta dalla Cooperativa, nonché stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo se determinato.
- 14.2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei Soci, dopo che il nuovo Socio abbia effettuato il versamento del capitale e dell'eventuale sovrapprezzo, se determinato, secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.
- 14.3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare, entro 60 (sessanta) giorni, la relativa delibera di rigetto e comunicarla all'interessato.
In tal caso, l'aspirante Socio può, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto della Domanda di ammissione, chiedere che, sulla stessa, si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della prima convocazione utile.
- 14.4. Nel caso di deliberazione Assembleare difforme rispetto a quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.
- 14.5. L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio o nella nota integrativa, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.
- 14.6. I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di ammissione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Art. 15. DIRITTI SOCIALI DEL SOCIO COOPERATORE

- 15.1. I Soci cooperatori hanno i **diritti patrimoniali ed amministrativi** previsti dalla legge.
- 15.2. Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori:
- a) i diritti di controllo previsti dall'articolo 2476, comma 2, del Codice civile, e dal presente Statuto;
 - b) il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dagli artt. 2545-sexiesdecies e seguenti del Codice civile;
 - c) il diritto di intervento in assemblea;

- d) il diritto di voto in assemblea.
- 15.3. I Soci cooperatori, ancorché tra gli stessi e la Cooperativa non intercorra attualmente un rapporto di lavoro, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Il tutto ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142.
- 15.4. La partecipazione dei Soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, ha luogo mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'Organo Amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli Soci cooperatori.
- 15.5. Nonostante la partecipazione al rischio d'impresa da parte dei Soci lavoratori, rimane impregiudicato il diritto degli stessi a percepire in ogni caso il trattamento economico minimo inderogabile per tutta la durata del rapporto di lavoro ed in relazione alla concreta tipologia dello stesso, anche eventualmente in assenza di occasioni di lavoro per la cooperativa e quindi di effettiva prestazione del lavoro, salvo che in dipendenza di tali eventi si dia luogo a interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, e salvo il caso di crisi aziendale, deliberata dall'assemblea ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001.

Art. 16. REGOLAMENTO INTERNO

- 16.1. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci cooperatori sono disciplinate da un Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei Soci medesimi, secondo le tipologie lavorative previste dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276.
- 16.2. Il Regolamento mutualistico non può, a pena di nullità, contenere disposizioni derogatorie in *pejus* rispetto al trattamento economico minimo complessivo, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 142/2001; può invece derogare alla disciplina dei contratti collettivi relativamente alle condizioni di lavoro ed ai profili retributivi diversi ed ulteriori rispetto al suddetto trattamento economico minimo, in presenza di adeguate motivazioni in connessione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
- 16.3. Il Regolamento mutualistico è approvato dall'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, sulla base di un progetto che gli Amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente Statuto.
- 16.4. Il Regolamento mutualistico, una volta approvato dall'Assemblea, deve essere depositato, a cura degli Amministratori, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio; del relativo contenuto può essere ottenuta la certificazione, ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276.

Art. 17. DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI NEI RAPPORTI MUTUALISTICI

- 17.1. I Soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente Statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei Soci medesimi. Correlativamente, la Cooperativa ha il dovere di contrarre con i Soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.
- La Cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze, dalle opportunità del mercato e dall'andamento dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro dei Soci cooperatori, e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del/i Regolamento/i interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla Cooperativa in qualità di Socio cooperatore.
- 17.2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge n. 300/1970, la cooperativa è tenuta a corrispondere ai Soci lavoratori un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo; salvi i trattamenti economici ulteriori che possono essere deliberati dall'assemblea ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 142/2001, a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristorno, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
- 17.3. Relativamente ai Soci cooperatori che intrattengano, con la cooperativa, un rapporto di lavoro autonomo, il trattamento economico degli stessi può essere commisurato, secondo le previsioni del Regolamento, al risultato dell'attività lavorativa dagli stessi svolta, anziché alla quantità e qualità del lavoro prestato.
- 17.4. La cooperativa è obbligata al pagamento dei contributi previdenziali, anche per la quota a carico dei soci lavoratori.
- 17.5. Ai Soci lavoratori spettano, in relazione alla concreta tipologia di contratto di lavoro effettivamente realizzato,

Stavro

Chiara Timpone

[Firma] 7

le tutele previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché le disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro, e le ulteriori tutele derivanti dai contratti ed accordi collettivi previsti dalla legge.

Art. 18. OBBLIGHI DEI SOCI COOPERATORI

- 18.1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:
- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - delle Quote di partecipazione al capitale sociale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della Domanda di ammissione o quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della cooperativa;
 - del sovrapprezzo eventualmente deliberato annualmente dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;
 - al versamento di ulteriori contributi in denaro di cui al successivo Art. 39.
 - b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei Soci o degli organi sociali;
 - c) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta dalla Cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili in Cooperativa e, comunque, conformemente alle condizioni previste dal/i Regolamento/i;
 - d) a non aderire ad altre società Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurando e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
 - e) a contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi mutualistici.
- 18.2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci cooperatori è quello risultante dal libro Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da inviarsi alla Cooperativa con lettera raccomandata a.r. o PEC.

Art. 19. DIRITTI DEI SOCI

- 19.1. I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite i professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione e di ottenerne estratti a proprie spese.
- 19.2. Il Socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'Organo Amministrativo da inviare a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC, il quale determinerà la data di inizio della consultazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.
- 19.3. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.
- 19.4. Tali diritti non spettano ai Soci morosi per la mancata esecuzione dei conferimenti o, inadempienti, rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Art. 20. PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

- 20.1. La qualità di Socio si perde e conseguentemente si estinguono i rapporti mutualistici:
- 1) per recesso, esclusione fallimento o per causa di morte, se il Socio è persona fisica;
 - 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il Socio è diverso da persona fisica.

**TITOLO V
QUOTE DEI SOCI COOPERATORI**

Art. 21. CARATTERISTICHE ED EMISSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

- 21.1. Il capitale sociale, sottoscritto dai Soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione (di seguito la "Quota di partecipazione" o le "Quote di partecipazione"), ai sensi dell'art. 2468 del Codice civile. I conferimenti dei Soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.
- 21.2. Salvo le eccezioni previste dalla legge, il valore complessivo della partecipazione di ciascun socio cooperatore persona fisica non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge.

Art. 22. TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DEI SOCI COOPERATORI

- 22.1. La Quota di partecipazione del Socio cooperatore non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari né in alcun modo vincolata a garanzia di debiti del Socio cooperatore nei confronti di terzi, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.
- 22.2. Il creditore particolare del Socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla Quota di partecipazione del medesimo, ai sensi dell'articolo 2537 del Codice civile.

- 22.3. La Quota di partecipazione del Socio cooperatore non può formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.
- 22.4. Il Socio che intende trasferire (di seguito il "Socio trasferente"), le proprie Quote di partecipazione (di seguito le "Quote di partecipazione da trasferire") ad un altro socio o ad un terzo (di seguito il "Potenziale cessionario") deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo (di seguito la "Comunicazione di cessione") inviata a mezzo raccomandata a.r. o PEC, fornendo, con riferimento all'Acquirente, le indicazioni previste nel precedente Art. 13.
- 22.5. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione deve essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di Quote di partecipazione detenuto dal Socio trasferente.
- 22.6. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione al trasferimento delle quote al Potenziale cessionario deve essere comunicato al Socio trasferente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di cessione.
- Decorso tale termine, il Socio trasferente è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio.

Art. 23. ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE SPETTANTI AI SOCI COOPERATORI.

- 23.1. Gli Amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del Codice civile, acquistare o rimborsare le partecipazioni dei Soci cooperatori, previa autorizzazione dell'assemblea dei Soci, purché:
- 1) il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto;
 - 2) l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. A tal fine, si considerano come utili distribuibili quelli ripartibili tra i Soci cooperatori ai sensi dell'art. 2514 c.c.
- 23.2. L'acquisto o il rimborso di proprie Quote di partecipazione possono essere deliberati, tenendo conto dell'opportunità – in quanto compatibile con l'interesse sociale – di favorire i Soci in difficoltà finanziarie, e quelli che vogliano recedere senza che ricorrano i presupposti di legge o di statuto, escluso comunque ogni diritto dei Soci cooperatori ad ottenere l'acquisto o il rimborso da parte della società.
- 23.3. Nell'ipotesi di rimborso di Quote partecipazioni proprie, le stesse sono annullate dagli Amministratori, ed è corrispondentemente ridotto l'importo del capitale sociale, senza necessità di deliberazione assembleare.
- 23.4. Il prezzo di acquisto delle Quote di partecipazioni proprie non può eccedere, ai fini del mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, il valore nominale delle partecipazioni medesime, eventualmente rivalutata ai sensi dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, e dell'art. 2545-sexies, ultimo comma, del Codice civile.
- Analogamente, in caso di rimborso di Quote di partecipazioni proprie, con annullamento delle stesse, la liquidazione al socio cooperatore non può eccedere i suddetti importi.
- 23.5. Se vi sono rapporti mutualistici in corso al momento dell'acquisto delle Quote partecipazioni proprie, gli stessi sono risolti con effetto immediato, salvo diverso accordo tra la Cooperativa ed il Socio cooperatore.

**TITOLO VI
PRESTITI SOCIALI**

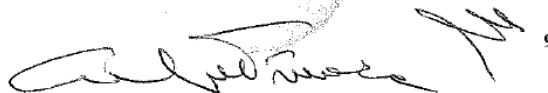
Art. 24. PRESTITI SOCIALI

- 24.1. La Cooperativa potrà ricevere prestiti da Soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dal/i Regolamento/i. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

**TITOLO VII
ESTINZIONE DEL RAPPORTO**

Art. 25. RECESSO DEL SOCIO

- 25.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:
- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.
- 25.2. Il diritto di recesso è esercitato mediante una comunicazione (di seguito la "Comunicazione di recesso") da inviare all'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata a.r. o PEC entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione a) delle generalità del Socio recedente, b) del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
- Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, il diritto di recesso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.
- 25.3. Il recesso non può essere esercitato e, se è già esercitato, è privo di efficacia, se entro 90 (novanta) giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
- 25.4. Spetta all'Organo Amministrativo constatare entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norme della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.
- 25.5. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al

 9

Chiara Turpe
Gianfranco
Piero

- Socio mediante lettera raccomandata a.r. o PEC; il Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo Art. 68 o proporre opposizione innanzi il Tribunale.
- 25.6. Per quanto riguarda il rapporto sociale, il recesso ha effetto, dalla comunicazione, da parte dell'Organo Amministrativo, del provvedimento di accoglimento della Comunicazione di recesso, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata a.r. o PEC.
- 25.7. Per i rapporti mutualistici tra Socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se, la Comunicazione di recesso è stata inviata almeno 3 (tre) mesi prima dalla data di chiusura dell'esercizio, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della Comunicazione del recesso.
- 25.8. Il recesso non può essere parziale.

Art. 26. ESCLUSIONE

- 26.1. L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:
- a) che non sia in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione o che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza;
 - b) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
 - c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dal/i Regolamento/i o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
 - d) che non osservi il presente Statuto, il/i Regolamento/i, le deliberazioni adottate dagli Organi sociali salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al Socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
 - e) che previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, con termine di 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore della Quota di partecipazione sottoscritta o al pagamento di somme dovute alla Società Cooperativa a qualsiasi titolo;
 - f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'Art. 10; che svolga o tenti di svolgere, in proprio o attraverso società e/o enti, un'attività in concorrenza con quella della Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza la formale ed esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
 - g) che venga condannato, con sentenza penale irrevocabile, per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;
 - h) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o non subordinato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dal/i Regolamento/i approvato/i ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/2021 ed in particolare:
 - per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa;
 - per mutuo consenso;
 - per dimissioni, anche durante il periodo di prova;
 - per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - per licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori che presuppongano lo scioglimento del rapporto di lavoro;
 - per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
 - per cessione di azienda o ramo d'azienda da parte della Cooperativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro presso diverso datore di lavoro;
 - per inadempimento.
- 26.2. In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'Organo Amministrativo può escludere il Socio ordinario, a seguito di reiterata o prolungata inattività del Socio stesso, per cause oggettive date dall'impossibilità per la Cooperativa di offrire nuove occasioni di lavoro o dal disinteresse allo scambio mutualistico da parte del Socio stesso.
A tal fine l'Organo Amministrativo adotterà il provvedimento di esclusione dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è verificata la cessazione del rapporto lavorativo.
- 26.3. In caso di licenziamento collettivo, qualora ricorrano adeguate motivazioni da riscontro fattuale e documentale, l'Organo Amministrativo potrà adottare il provvedimento di esclusione trascorsi 6 (sei) mesi dalla data di cessazione del rapporto lavorativo.
- 26.4. Ove la delibera di esclusione del socio lavoratore si fondi esclusivamente sul licenziamento per giusta causa,

trova applicazione, in forza del rinvio operato dall'articolo 2 della legge 142 del 2001, l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori; ne consegue che l'illegittimità del licenziamento comporta anche quella della delibera esclusione del socio e ripristina il rapporto associativo.

- 26.5. La delibera di esclusione del socio lavoratore per le motivazioni di cui ai punti da a) a g) del paragrafo 26.1 è sufficiente a determinare l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, senza che sia necessario uno specifico atto di licenziamento in quanto, a tale rapporto, non è applicabile la disciplina prevista per i licenziamenti individuali.
- 26.6. Contro la deliberazione di esclusione, il Socio cooperatore, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della Comunicazione di esclusione inviata mediante lettera raccomandata a.r. o PEC può attivare le procedure arbitrali di cui all'Art. 68.
- 26.7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei Soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 27. MORTE DEL SOCIO

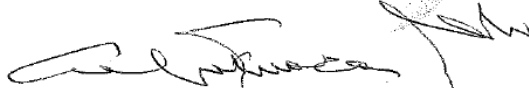
- 27.1. In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle Quote di partecipazioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo Art. 28.
- 27.2. Gli eredi e/o i legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, una dichiarazione di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti l'elenco degli aventi diritto.
- 27.3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice civile.
- 27.4. L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente Statuto può assumere la qualità di Socio e può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa.
- 27.5. In tal caso entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente Statuto, cui conseguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'Organo Amministrativo nei modi e con le modalità prescritte dal presente Statuto, in materia di ammissione di nuovi Soci.
- 27.6. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta lo stesso avrà diritto alla liquidazione della Quota di partecipazione secondo quanto previsto al successivo Art. 28.
- 27.7. Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito) agli stessi verrà attribuita una Quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti successori spettanti, di tal che al momento del subentro in società, in luogo della Quota di partecipazione del dante causa, si avranno tante Quote di partecipazioni proporzionali e distinte per quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali spetteranno i relativi diritti amministrativi, e quelli patrimoniali che spettano ad ogni Socio cooperatore secondo i patti del presente Statuto. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi si procede alla liquidazione ai sensi dell'Art. 28.

Art. 28. LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DEL SOCIO COOPERATORE

- 28.1. I Soci receduti o esclusi hanno diritto alla liquidazione degli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto sociale e non distribuiti, nonché al rimborso del valore nominale della Quota di partecipazione sociale, eventualmente rivalutata ai sensi del successivo paragrafo 41.2 lettera b) del presente Statuto, altresì comprensiva dell'eventuale imputazione di utili, e dei ristorni non ancora liquidati all'atto dello scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.
- 28.2. La liquidazione delle somme di cui al paragrafo che precede – eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificate o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale.
- 28.3. In caso di versamento solo parziale dei conferimenti da parte del Socio Cooperatore, la somma dovuta per la liquidazione della Quota di partecipazione deve essere compensata con il credito vantato dalla Società per i decimi ancora dovuti, oltre agli interessi di mora.
- 28.4. Per la parte del valore nominale della Quota di partecipazione sociale comprensiva dell'eventuale rivalutazione, il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di approvazione del bilancio stesso; per la parte del valore nominale della Quota di partecipazione costituita da utili assegnati al Socio secondo quanto disposto all'articolo 2545-quinquies e nei limiti previsti dall'art. 2514 lettera a), nonché dagli eventuali ristorni di cui all'art. 2545-sexies del Codice civile, non ancora liquidati all'atto dello scioglimento del rapporto sociale, il pagamento potrà essere effettuato anche in più rate di eguale importo entro un termine massimo di 5 (cinque) anni dall'approvazione del bilancio, unitamente agli interessi legali.

Art. 29. RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE

- 29.1. Ai sensi dell'art. 2536 del Codice civile, il Socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per



Chiora Tupa Offshore

- il pagamento dei conferimenti dovuti a qualsiasi titolo e non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della Quota di partecipazione si è verificata.
- 29.2. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della Quota di partecipazione.
- 29.3. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società Cooperativa gli eredi del Socio defunto.

Art. 30. TERMINI DI DECADENZA - LIMITAZIONI AL RIMBORSO

- 30.1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso di quanto previsto al paragrafo 28.1 in favore dei Soci receduti o esclusi o degli eredi o legatari del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle Quote di partecipazione nonché di quanto ulteriormente previsto paragrafo 28.1, per le quali non è stato richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.
- 30.2. I Soci esclusi per i motivi indicati nel paragrafo 26.1 lettere a), b), c), d), e), f) e g) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel/i Regolamento/i, perdono altresì, il diritto al rimborso della Quota di partecipazione sociale nonché di quanto ulteriormente disposto paragrafo 28.1 che precede.
- 30.3. La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso di quanto dovuto ai sensi del precedente paragrafo 28.1, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali ove previste da apposito/i Regolamento/i, da risarcimento danni e da prestazione mutualistiche fornite da parte della Cooperativa, anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 Codice civile.

**TITOLO VIII
SOCI VOLONTARI**

Art. 31. NUMERO E REQUISITI DEI SOCI VOLONTARI

- 31.1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge numero 381/91, possono essere ammessi come Soci volontari che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.
- 31.2. Il numero dei Soci volontari non potrà superare la metà del numero complessivo dei Soci.
- 31.3. Coloro che intendono essere ammessi come Soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda secondo quanto disposto dall'Art. 10 Art. 13, unitamente ad una dichiarazione contenente la disponibilità del Socio a fornire la prestazione di lavoro a favore della Cooperativa esclusivamente a titolo gratuito.
- 31.4. Sull'accettazione della domanda di ammissione è competente a decidere l'Organo Amministrativo secondo le procedure previste all'Art. 14 del presente Statuto. L'Organo Amministrativo, in caso di ammissione provvede ad annotare il Socio nell'apposita sezione del libro dei Soci.
- 31.5. In ogni caso l'ammissione dei Soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei Soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.
- 31.6. Il Socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente Art. 18; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurata alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dall'apposito Regolamento.
- 31.7. Il Socio volontario potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta tramite lettera raccomandata a.r. o PEC, con un termine preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente Art. 26, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.
- 31.8. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale tra la Cooperativa ed il Socio volontario per recesso ed esclusione si verifica negli stessi termini previsti per i Soci cooperatori

**TITOLO IX
STRUMENTI FINANZIARI**

Art. 32. STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

- 32.1. La Cooperativa può emettere, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di Soci.
- 32.2. Detti strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi dell'art. 2526, ultimo comma, e dell'art. 2483 del Codice civile, unicamente ad investitori qualificati.
- 32.3. Contestualmente alla delibera di emissione, l'Organo Amministrativo approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
 - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del Codice civile;

- c) la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514 c.c.;
 - d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso;
 - e) gli obblighi degli Amministratori ai fini del collocamento dei titoli.
- 32.4. Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi è obbligatoria la nomina dell'Organo di controllo.

Art. 33. ASSEMBLEE SPECIALI

- 33.1. Qualora la Cooperativa emetta strumenti finanziari privi di diritto di voto nell'Assemblea generale, i relativi possessori costituiscono un'apposita Assemblea speciale, ai sensi dell'articolo 2541 del Codice civile.
- 33.2. L'Assemblea speciale dei portatori di strumenti finanziari non partecipativi delibera sulle materie indicate nell'art. 2541 del Codice civile ed in particolare:
- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
 - 2) sull'esercizio dei diritti eventualmente attribuiti alla categoria ai sensi dell'articolo 2526 del Codice civile;
 - 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori di strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
 - 5) sulle controversie con la società Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
 - 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
- 33.3. L'Assemblea speciale è convocata dall'Organo Amministrativo della Cooperativa o dal Rappresentante Comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
- 33.4. Il Rappresentante Comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale e dell'Assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori di strumenti finanziari nei rapporti con la società Cooperativa.
- 33.5. Il rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari privi di diritto di voto è disciplinato, oltre che dall'articolo 2541, anche dagli articoli 2417 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili.
- 33.6. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui agli articoli 2421 numero 1) e 3) del Codice civile e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'Assemblea generale della società Cooperativa e di impugnare le deliberazioni.
- 33.7. L'Assemblea speciale è presieduta da persona eletta con la maggioranza dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

TITOLO X
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

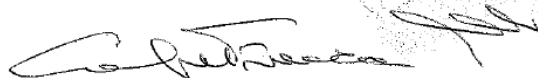
Art. 34. PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ

- 34.1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
- a) dal capitale sociale;
 - b) dalla riserva legale formata con gli avanzi di gestione di cui all'Art. 41 c, con il valore delle Quote di partecipazione e di quanto previsto al paragrafo 28.1 eventualmente non rimborsato ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi o ai legatari dei Soci deceduti;
 - c) dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente Statuto;
 - d) dall'eventuale riserva da sovrapprezzo;
 - e) dalla riserva straordinaria;
 - f) dall'eventuale riserva costituita con i contributi e i versamenti a fondo perduto dei Soci cooperatori;
 - g) dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.
- 34.2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nel limite delle quote sottoscritte.
- 34.3. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i Soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 35. CAPITALE SOCIALE

- 35.1. Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei Soci cooperatori.
- 35.2. L'ammissione di nuovi Soci cooperatori, nelle forme previste dall'art. 2528 del Codice civile, non comporta modifica dell'atto costitutivo.
- 35.3. La Cooperativa può deliberare aumenti di capitale sociale con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, nelle forme previste dagli articoli 2524, e 2438 e seguenti del Codice civile. La deliberazione di aumento del capitale è in tal caso assunta dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello Statuto, ed è verbalizzata da un notaio.
- 35.4. L'aumento di capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle

13



Scand
Gellera
Offen
Tupia
Chiora

disposizioni di legge e del presente Statuto. A tal fine:

- a) gli amministratori dovranno, nel collocamento delle Quote di partecipazione conseguente all'aumento del capitale sociale, attribuire a ciascun Socio cooperatore una Quota di partecipazione in modo da non superare il limite massimo fissato dalla legge, attribuendo le restanti Quote di partecipazione proporzionalmente agli altri Soci;
 - b) il collocamento delle Quote di partecipazione presso terzi è consentito solo se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente Statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;
 - c) in caso di collocamento delle Quote di partecipazione presso terzi, è fatto salvo il gradimento dell'Organo Amministrativo, che valuterà in base all'interesse della Cooperativa l'opportunità dell'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;
 - d) è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle Quote di partecipazione di nuova emissione, quale previsto dalla legge e dal presente Statuto, spettante ai Soci cooperatori in proporzione all'ammontare delle Quote da essi possedute.
- 35.5. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del Codice civile.

Art. 36. RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE SOCIALI

- 36.1. La Cooperativa può destinare, con deliberazione dell'Assemblea, una quota degli utili di esercizio, ai sensi dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e ss.mm.ii., a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato mediante aumento gratuito dello stesso; in tal caso possono essere superati i limiti massimi previsti dall'art. 2525 del Codice civile.
- 36.2. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata entro i limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti e comunque in modo da non superare la misura complessiva del 20% (venti per cento) del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del Codice civile.

Art. 37. RISERVA LEGALE

- 37.1. Qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali, a norma dell'articolo 2545-quater, comma 1 del Codice civile. L'Assemblea ordinaria può deliberare di accantonare a riserva legale anche una percentuale superiore dei suddetti utili.

Art. 38. RISERVE INDIVISIBILI

- 38.1. Sono indivisibili, ai sensi dell'art. 2545-ter del Codice civile, tutte le riserve accantonate dall'Assemblea dei Soci ai sensi di legge, del presente Statuto ovvero volontariamente, ivi compresa la riserva legale e con la sola eccezione delle riserve eventualmente qualificate in modo espresso come divisibili dalla legge.
- 38.2. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i Soci cooperatori, né durante la vita della società, né al momento del suo scioglimento, neanche in forma di aumento gratuito del capitale sociale.
- 38.3. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le altre riserve, che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale.
- 38.4. Salve, le previsioni di cui sopra, le riserve indivisibili possono essere utilizzate per le esigenze proprie della gestione sociale.
- 38.5. Nei casi previsti dalla legge, le riserve indivisibili devono essere devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 39. CONTRIBUTI IN DENARO DEI SOCI COOPERATORI

- 39.1. Salvi i contributi volontariamente versati dai Soci cooperatori, l'Assemblea dei Soci può deliberare maggioranza dei voti presenti o rappresentati, l'obbligo di versamento a fondo perduto di somme di denaro, da parte di tutti i Soci cooperatori, anche se assenti o dissenzienti.
- La richiesta di contributi può essere effettuata solo nel caso in cui la Cooperativa versi in difficoltà finanziarie o qualora il capitale sociale scenda al di sotto di euro 500,00 (cinquecento), e comunque per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000,00 (duemila) annui per ciascun socio.
- Il mancato versamento dei suddetti contributi nei termini previsti costituisce grave inadempimento degli obblighi sociali, e comporta quindi la facoltà degli Amministratori di escludere il socio cooperatore inadempiente dalla società; analogamente, al Socio cooperatore assente o dissenziente rispetto alla deliberazione assembleare che impone il versamento dei suddetti contributi, spetta il diritto di recedere dalla società.
- Le previsioni del presente articolo possono essere modificate, in senso sfavorevole ai Soci cooperatori, solo con il consenso unanime degli stessi.
- 39.2. È ammessa la compensazione dei debiti dei Soci cooperatori suindicati, con i crediti dagli stessi vantati nei confronti della Cooperativa a titolo di dividendi, ristorni, rimborso di Quote di partecipazioni; la Cooperativa

può quindi trattenere, dalle somme dovute a tale titolo, quanto necessario per integrare i contributi obbligatori come sopra deliberati.

- 39.3. L'Assemblea ordinaria può, a maggioranza, deliberare un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali, e durante l'intera durata del quale è vietata la distribuzione di utili. In tale occasione, l'Assemblea può deliberare:
- la riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi spettanti ai Soci lavoratori anche a titolo di ritorno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001 n. 142;
 - l'obbligo di apporto anche economico, da parte dei Soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie, anche mediante parziale decurtazione del trattamento economico minimo, quale spettante in base ai contratti ed accordi collettivi applicabili.

Art. 40. BILANCIO DI ESERCIZIO

- 40.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 40.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
- 40.3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
- 40.4. Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i Soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
- 40.5. Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art. 41. DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO

- 41.1. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente Statuto.
- 41.2. La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'Assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:
- a) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31/1/1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
 - b) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti all'Art. 36 del presente Statuto;
 - c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.
 - d) alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dalla legge, dall'apposito Regolamento e dal presente Statuto;
 - e) alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge, dal Regolamento e dal presente Statuto;
 - f) alla distribuzione di dividendi ai Soci cooperatori, in misura non superiore a quella stabilita dalla legge e dal presente Statuto per il mantenimento della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente e per il godimento delle agevolazioni fiscali, con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai Soci cooperatori se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;
 - g) ad eventuale riserva facoltativa.
- 41.3. È preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi, di cui all'art. 2433-bis del Codice civile.

Art. 42. RISTORNI

- 42.1. L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ritorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci né, con riferimento ai Soci lavoratori, al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge 142/2001 e successive modificazioni.
- 42.2. L'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ritorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;
 - aumento del numero delle Quote di partecipazione detenute da ciascun Socio;
- 42.3. La ripartizione del ritorno ai singoli Soci cooperatori dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto nonché secondo i criteri più specificatamente ed analiticamente disciplinati in apposito Regolamento.

TITOLO XI ASSEMBLEE

Art. 43. ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE

 15

- 43.1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, e sono precedute, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, da assemblee separate.
- 43.2. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della Cooperativa, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci sottopongono alla loro approvazione.
- 43.3. In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:
- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione dell'avanzo netto di gestione;
 - b) la nomina, revoca e sostituzione degli Amministratori;
 - c) la nomina, revoca e sostituzione dei componenti dell'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto;
 - d) la nomina, revoca e sostituzione del Revisore esterno, ove previsto;
 - e) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dall'Organo Amministrativo;
 - f) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun Socio;
 - g) la determinazione del compenso dei componenti dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo e del Revisore;
 - h) l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo e del Revisore;
 - i) le modificazioni dello Statuto;
 - j) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
 - k) l'aumento gratuito del capitale sociale;
 - l) l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del Codice civile;
 - m) l'autorizzazione, su proposta motivata dell'Organo Amministrativo, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
 - n) lo scioglimento anticipato della Cooperativa;
 - o) la nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;
 - p) l'adesione a gruppi cooperativi paritetici;
 - q) le altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
- 43.4. Le decisioni dei Soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e) f) g) e h) possono essere anche adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli Art. 51 e Art. 52.
- 43.5. Le decisioni dei Soci di cui alle precedenti lettere i) j) k) l) m) n) o) p) e q) oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo dei Soci, devono essere adottate mediante deliberazione Assembleare, nelle forme di cui al successivo Art. 54.

Art. 44. DIRITTO DI INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

- 44.1. I Soci fondatori della Cooperativa hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea, non appena iscritti nel libro Soci.
- I Soci successivamente ammessi hanno diritto di intervento in Assemblea non appena iscritti nel libro Soci, ma possono votare solo decorsi 90 (novanta) giorni dall'iscrizione nel libro Soci.
- 44.2. Possono intervenire in Assemblea tutti i Soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei Soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto, per non essere iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei Soci.
- 44.3. Il Socio receduto, ancorché ancora iscritto nel libro Soci, non può intervenire in Assemblea, a partire dal momento in cui il recesso ha prodotto i propri effetti a norma dell'art. 2532 del Codice civile e del presente Statuto.
- 44.4. Il Presidente dell'Assemblea può consentire l'intervento in Assemblea dei possessori di strumenti finanziari che non siano titolari del diritto di voto ed anche di soggetti estranei alla società.
- 44.5. Ciascun Socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota di partecipazione dallo stesso posseduta.

Art. 45. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

- 45.1. Il Socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, soltanto da un altro Socio cooperatore. Ad ogni Socio cooperatore non può essere conferita più di una delega.
- 45.2. La delega può essere conferita anche ad un Socio cooperatore che non abbia ancora diritto di voto, in quanto iscritto nel libro Soci da meno di 90 (novanta) giorni.
- 45.3. La delega può essere trasmessa mediante PEC, o con altro mezzo idoneo ad assicurare la provenienza della stessa dal socio rappresentato. La delega inviata a mezzo PEC deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.
- 45.4. È ammessa la partecipazione in Assemblea del terzo non socio, in qualità di rappresentante legale di un Socio incapace, o di titolare di un ufficio di diritto privato.
- 45.5. La delega può essere conferita solo per singole assemblee; non è quindi idonea, ai fini della rappresentanza in Assemblea, la procura generale.

45.6. La rappresentanza non può essere conferita a Soci amministratori.

Art. 46. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 46.1. L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Organo Amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nell'ambito del territorio italiano.
- 46.2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze – relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa – lo richiedano, la predetta Assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 46.3. L'Organo Amministrativo deve effettuare la convocazione anche quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo dei Soci aventi diritto di intervenire in Assemblea, se in tale domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Si applica, per quanto non disposto, l'art. 2367 del Codice civile. In caso di impossibilità o di inerzia dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, ovvero da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo dei Soci aventi diritto di intervenire in Assemblea.
- 46.4. L'Assemblea è convocata mediante avviso, spedito (fa fede la data del timbro di spedizione postale) almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a.r. o PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro dei Soci, o in mancanza all'eventuale domicilio risultante dal registro delle imprese. In caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino dal libro dei Soci.
- 46.5. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.
Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né può essere successiva di oltre 30 (trenta) giorni.
- 46.6. Anche in assenza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, se sono presenti o informati tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, e l'Organo di Controllo se nominato, e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Se gli Amministratori, e l'Organo di Controllo se nominato, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta, trasmessa anche via PEC e da conservarsi agli atti della Cooperativa, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In mancanza, la deliberazione non può essere adottata.
- 46.7. Le adunanze dell'Assemblea si possono svolgere anche in videoconferenza, e quindi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, alle seguenti condizioni — finalizzate ad assicurare che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci — di cui deve darsi atto nel verbale delle relative deliberazioni:
- ove non si tratti di Assemblea totalitaria, che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito al presidente dell'Assemblea — anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza — di accertare la regolarità della convocazione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che in tutti i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione venga predisposto il foglio delle presenze, anche su supporto informatico;
 - che siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea ed il segretario, se nominato, o il notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 46.8. Il luogo audio e video collegato, nel quale ciascuno degli intervenuti dovrà recarsi al fine di partecipare all'Assemblea, deve essere indicato nell'avviso di convocazione. Tutti i luoghi audio e video collegati devono trovarsi in Italia.
- 46.9. Il collegamento audio e video deve essere realizzato in modo che in ciascuna sala sia possibile osservare ed ascoltare ciò che avviene nelle altre sale collegate.
- 46.10. Gli amministratori potranno, ove se ne riscontri la necessità, attribuire a ciascun avente diritto uno specifico codice di accesso, in modo da consentirne l'identificazione, e limitare quindi la partecipazione all'Assemblea ai soli soggetti legittimati.



Chiara Tappe Offuttone

- 46.11. La riunione in videoconferenza deve essere registrata; il relativo supporto magnetico deve essere conservato negli atti della società.
- 46.12. Nel caso in cui si verifichino ostacoli tecnici che impediscano lo svolgimento o il proseguimento delle adunanze in collegamento audio e video, il presidente dell'Assemblea, previa constatazione — fatta risultare a verbale — dell'impossibilità di iniziare o proseguire la riunione mediante tali mezzi, se l'ostacolo tecnico non viene risolto entro il tempo di 30 (trenta) minuti, dichiara l'Assemblea non validamente costituita, o rispettivamente interrompe i lavori Assembleari già iniziati.
- Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni assunte dall'Assemblea fino a quel momento. Per gli argomenti all'ordine del giorno sui quali non si è deliberato, ed anche per quelli per i quali non vi sia stata la possibilità di proclamazione del risultato, nonostante le votazioni già avvenute, l'Assemblea dovrà essere riconvocata a termini di legge e di Statuto. Il verbale dell'Assemblea deve dare atto di ogni difficoltà o interruzione nel collegamento.

Art. 47. FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 47.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in sua assenza dal vicepresidente o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo sarà presieduta da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.
- 47.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 47.3. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato allo stesso modo del Presidente, che redige il verbale della deliberazione; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
- 47.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, la modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che però possono essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 48. VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

- 48.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.
- 48.2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e i voti rappresentati in Assemblea; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
- 48.3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma di legge e del presente Statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
- 48.4. Il verbale della deliberazione Assembleare deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni Assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico.

Art. 49. APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

- 49.1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in Assemblea.
- 49.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti validamente espressi dai Soci presenti o rappresentati. È invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i Soci per l'approvazione delle delibere concernenti: *i)* la modifica dello Statuto, *ii)* dell'oggetto sociale, *iii)* il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, *iv)* la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, *v)* la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, *vi)* la trasformazione della società, *vii)* la fusione eterogenea, *viii)* l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile, e *ix)* lo scioglimento anticipato della società.
- 49.3. Agli eventuali Soci cooperatori persone giuridiche e/o enti collettivi il cui rapporto è disciplinato al paragrafo 10.5, sono attribuiti in Assemblea 2 (due) voti ai sensi dell'art. 2538 del Codice civile.
- Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i Soci.
- 49.4. Si considerano presenti i Soci che al momento della verifica del *quorum* costitutivo siano identificati dal Presidente come tali. Il *quorum* costitutivo è quindi calcolato una sola volta all'inizio dell'Assemblea; tuttavia, il Presidente dovrà aggiornare il suddetto computo, in occasione di ogni deliberazione, ove ne venga richiesto anche da un solo Socio.
- 49.5. Le Quote di partecipazione per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime Quote di partecipazione e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della Quota di partecipazione richiesta per

l'approvazione della deliberazione.

- 49.6. Le Quote del socio che volontariamente si sia astenuto dall'esercitare il diritto di voto sono computate sia ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, che ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
- 49.7. Ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi, si tiene conto anche dei Soci che abbiano comunicato il proprio recesso alla società, se la dichiarazione di recesso non è stata ancora accettata dagli amministratori, o comunque non ha ancora prodotto i propri effetti.
- 49.8. Per quanto sopra non disposto, si applicano gli articoli 2479 e 2479-bis del Codice civile.

Art. 50. ASSEMBLEE SEPARATE

- 50.1. Qualora la Società Cooperativa svolga la propria attività in più province, ovvero, se si realizzano più gestioni mutualistiche, è previsto lo svolgimento di Assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di Soci.
- 50.2. L'Assemblea separata elegge i delegati per un periodo massimo di 4 (quattro) anni; tuttavia, essi possono essere revocati anticipatamente.
- 50.3. Per la costituzione ed il funzionamento delle Assemblee separate si applicano le disposizioni di legge e del presente Statuto che disciplinano l'Assemblea generale dei Soci, con la precisazione che l'Assemblea separata è presieduta, in ogni caso, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
- 50.4. Se la materia, su cui delibera l'Assemblea separata, è di competenza dell'Assemblea straordinaria, il relativo verbale deve essere redatto da un notaio.
- 50.5. Nei casi suindicati, l'Assemblea generale delibera con il voto dei Soci delegati dalle singole assemblee separate; ogni delegato esprime nella suddetta Assemblea un numero di voti corrispondente a quello dei Soci che nell'Assemblea separata lo hanno designato.
- 50.6. Le modalità di convocazione delle Assemblee separate sono le medesime previste dal presente Statuto per l'Assemblea generale dei Soci; le relative deliberazioni sono approvate con le medesime maggioranze previste dal presente Statuto per l'Assemblea generale dei Soci.
- 50.7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto da parte dei delegati nell'Assemblea generale, si precisa che le Assemblee separate deliberano, oltre che sull'elezione dei delegati, anche sul merito della deliberazione che verrà adottata dall'Assemblea generale; i delegati, sia di maggioranza che di minoranza, sono conseguentemente vincolati ad esprimere il voto in Assemblea generale secondo quanto deliberato dai Soci che li hanno rispettivamente eletti, a meno che la stessa Assemblea separata conferisca al delegato un mandato più o meno discrezionale. Il voto espresso in difformità dalla deliberazione dell'Assemblea separata non è valido.

Art. 51. DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

- 51.1. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più Amministratori o di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i Soci, con raccomandata a.r. o PEC o comunque con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 51.2. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.
- 51.3. Ai Soci è assegnato il termine di 10 (dieci) giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni.
- 51.4. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.
- 51.5. La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.
- 51.6. L'Organo Amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i Soci, a tutti gli Amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, indicando:
- i Soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la Quota di partecipazione al capitale da ciascuno rappresentata;
 - la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
 - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Soci.
- 51.7. Le decisioni dei Soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei Soci.
- 51.8. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i Soci ed i documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei Soci devono essere conservati dalla Società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 52. DECISIONI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

- 52.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza Assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei Soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente Art. 51. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun Socio

- con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il Socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi a mezzo PEC o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 52.2. La decisione dei Soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti Soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo 53.2.
- 52.3. L'Organo Amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i Soci, a tutti gli Amministratori, nonché all'Organo di Controllo e al Revisore, se nominati, indicando:
- i Soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la Quota di Partecipazione al capitale da ciascuno rappresentata;
 - la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
 - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Soci.
- 52.4. Le decisioni dei Soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei Soci.
- 52.5. I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei Soci devono essere conservati dalla Società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 53. DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO: DIRITTO DI VOTO E QUORUM

- 53.1. Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni con le modalità previste agli AA. 51 e 52 del presente Statuto, se iscritto a libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se Socio cooperatore o i voti previsti dall'49.3 se Socio cooperatore persona giuridica o ente collettivo.
- 53.2. Le decisioni dei Soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza più uno dei voti attribuibili a tutti i Soci.

Art. 54. DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

- 54.1. Con riferimento alle materie di cui alle lettere i) j) k) l) m) n) o) p) e q) del precedente paragrafo 43.3 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci, le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione Assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

**TITOLO XII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Art. 55. NOMINA - COMPOSIZIONE – DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 55.1. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto, nel rispetto dell'art. 2542, comma 2, del Codice civile da un numero variabile di componenti, comunque sempre in numero dispari, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici), secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'Assemblea in sede di nomina delle cariche sociali.
- 55.2. Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.
- 55.3. La maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo è scelta tra i Soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai Soci cooperatori persone giuridiche. Ai fini del relativo elettorato passivo, i suddetti Soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei Soci anche da meno di novanta giorni salvo il disposto dell'art. 2542 del Codice civile.
- Gli altri componenti dell'Organo Amministrativo possono essere non Soci. Pertanto, se uno degli amministratori perde la qualità di Socio cooperatore non si verifica la decadenza automatica dalla carica di Amministratore, purché la maggioranza del Consiglio di amministrazione rimanga composta da Soci cooperatori.
- 55.4. Nel caso, invece, in cui la perdita della qualità di Socio cooperatore da parte di un Amministratore determini il venir meno della suddetta maggioranza, lo stesso Amministratore decadrà dalla carica, e si dovrà provvedere alla relativa sostituzione nel rispetto dell'art. 2542, comma 2, del Codice civile.
- 55.5. Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione dei componenti dell'Organo Amministrativo.
- 55.6. Gli Amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e possono essere rieletti; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 55.7. In ogni caso, non possono essere nominati come Amministratori, e se nominati decadono dalla carica, coloro che gestiscono, o ricoprono la carica di amministratori, in un'impresa concorrente con quella della Cooperativa.

Art. 56. POTERI DI AMMINISTRAZIONE E COMPETENZE DEI SOCI

- 56.1. L'Organo Amministrativo provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa,

di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea dei Soci.

In particolare, sono riservate alla competenza dei Soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del Codice civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del Codice civile).

- 56.2. Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai Soci:
- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli Amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475-ter del Codice civile, intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del Codice civile;
 - la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.
- 56.3. L'Organo Amministrativo ha altresì il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
- 56.4. L'Organo Amministrativo, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:
- assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei Soci e di liquidazione delle relative Quote di partecipazione;
 - propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
 - delibera nel caso di fusione e nei casi di cui agli articoli 2505, 2505bis, 2506ter ultimo comma del Codice civile;
 - indica quali componenti dell'Organo Amministrativo abbiano la rappresentanza legale della società;
 - adegua lo Statuto sociale alle disposizioni normative;
 - autorizza l'eventuale trasferimento delle Quote di partecipazioni dei Soci cooperatori;
 - predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i Soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - delibera l'acquisto o il rimborso di Quote proprie nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige il bilancio di esercizio, con l'osservanza delle prescrizioni di legge e relazionando circa l'attuazione dello scopo mutualistico della società, e la prevalenza mutualistica dei rapporti con i Soci;
 - predispone i regolamenti interni della Cooperativa, la cui approvazione è di competenza dell'Assemblea dei Soci;
 - gestisce i rapporti mutualistici con i Soci cooperatori, in conformità al presente Statuto, ai regolamenti mutualistici ed alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci ed assume le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici;
 - emette gli strumenti finanziari non partecipativi, nei casi in cui non è prevista la competenza dell'Assemblea dei Soci;
 - relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.
- 56.5. Gli Amministratori potranno nominare, determinandone i poteri, direttori generali, institori, nonché procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
- 56.6. In caso di contrasti insanabili tra gli Amministratori sulla gestione della società, o sulla revoca degli Amministratori delegati, gli amministratori stessi devono, senza indugio, convocare l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Art. 57. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

- 57.1. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, se questi non è stato già eletto dall'Assemblea, e può eleggere un Vicepresidente, che svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.
- 57.2. Qualora il Presidente sia impossibilitato a adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vicepresidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei Soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.
- 57.3. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede



affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

57.4. Il Consiglio di amministrazione nomina di volta in volta un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

57.5. Al Presidente, in particolare, competono:

- la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai Soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione Cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei componenti l'Organo di Controllo.

Art. 58. AMMINISTRATORI DELEGATI

58.1. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti, Soci Cooperatori, (di seguito l' "Amministratore delegato o gli "Amministratori delegati" o "Organi Delegati"), oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, Soci Cooperatori, determinandone il contenuto, gli obiettivi, i limiti e le eventuali modalità di esercizio dei poteri delegati. Gli Amministratori delegati o il Comitato Esecutivo sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione, ed all'Organo di Controllo se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

58.2. Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'Assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale e redazione dei progetti di fusione e di scissione;
- le materie previste dall'art. 2381 del Codice civile ed i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci (art. 2544, comma 1, c.c.).

58.3. All'Organo Amministrativo spetta comunque il potere di controllo, nonché di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.

58.4. Ai componenti degli organi delegati ai quali siano affidati incarichi, è riconosciuto un compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dall'Organo Amministrativo, con il parere favorevole dell'Organo di controllo, se nominato.

58.5. Gli Amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla Cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 59. COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

59.1. Il compenso dei componenti l'Organo Amministrativo sarà stabilito dall'Assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza, in quest'ultimo caso, dell'articolo 2432 del Codice civile.

59.2. Il compenso dei componenti dell'Organo Amministrativo investiti delle cariche di Presidente, Vicepresidente è stabilito dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'Assemblea.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

59.3. Ai componenti dell'Organo Amministrativo, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

59.4. Agli Amministratori potrà essere attribuita un'indennità per la cessazione dalla carica (trattamento di fine mandato), accantonando le relative somme con le modalità determinate dall'Assemblea dei Soci.

Art. 60. ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

60.1. Il Consiglio di amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove, purché in Italia, a cura del Presidente, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, e, comunque, almeno una volta all'anno. Il Consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato, nei successivi 15 (quindici) giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo, se nominato.

60.2. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo ove nominato, con raccomandata a.r., PEC o con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

60.3. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio di amministrazione quando vi partecipino tutti i componenti, e ne sia informato l'Organo di Controllo.

60.4. Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in

carica e le deliberazioni sono validamente adottate, se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

- 60.5. I Consiglieri che siano in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell'art. 2475-ter, comma 2, del Codice civile, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i Consiglieri che si siano volontariamente astenuti.
- 60.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche in audio-videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e, purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti *i)* dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il Presidente ed il Segretario, *ii)* dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, *iii)* dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.
- 60.7. Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal Presidente, salvo che nei casi in cui la legge richieda la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del Consiglio di amministrazione.

Art. 61. INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

- 61.1. Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo) cessa l'intero Consiglio. In tal caso l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dai Consiglieri rimasti in carica.
- 61.2. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice civile e, secondo quanto disposto dall'Art. 55 che precede.
- 61.3. Qualora cessino tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea, per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo – se nominato –, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria straordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare con urgenza l'Assemblea dei Soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
- 61.4. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge, costituisce causa immediata di decadenza del Consiglio di amministrazione o dei suoi singoli componenti.

Art. 62. POTERI DI RAPPRESENTANZA

- 62.1. La rappresentanza della società Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio d'amministrazione o in caso di assenza e/o impedimento al Vicepresidente se nominato e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli Amministratori delegati eventualmente nominati dal Consiglio di amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti.
- 62.2. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al Consigliere al quale il Consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione/atto.
- 62.3. Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
- 62.4. Il Presidente può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e può con la sua la sua firma: riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie; rilasciare quietanze liberatorie ad Enti Pubblici, privati e istituti di credito; rilasciare procure per l'assistenza e la rappresentanza legale della Società avanti ad altri organi giurisdizionali e amministrativi di ogni ordine e grado nonché alla Suprema Corte di Cassazione; acquistare, vendere o permutare beni mobili registrati; acquistare vendere o permuta attrezzature, piccoli beni e materiale di consumo; accendere rapporti di conti correnti bancari attivi e con affidamento, libretti a risparmio e conti correnti postali; attivare unità locali in conseguenza di nuovi servizi e/o appalti pubblici; partecipare e presentare offerte alle gare di appalto e, in caso di aggiudicazione, firmare i relativi contratti, nonché produrre e sottoscrivere tutta la documentazione richiesta comprese le eventuali polizze di garanzia; assumere e/o licenziare operai ed impiegati con contratto a tempo indeterminato e determinato; richiedere e perfezionare le autorizzazioni di legge necessarie per svolgere le attività previste dallo Statuto; effettuare pagamenti ai fornitori, ai Soci e pagare gli oneri previdenziali, assicurativi, fiscali e altri comunque obbligatori.

Art. 63. METODI DECISIONALI SEMPLIFICATI

- 63.1. Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo Art. 64, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.
- 63.2. La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente, ovvero di uno o più Amministratori, e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i Consiglieri e all'Organo di Controllo se nominato, a mezzo raccomandata a.r., PEC o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 63.3. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da

 23

Chiosa Tupper Offuscione panna lene

adottare.

- 63.4. Il **consenso espresso per iscritto** indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun Consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il Consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.
- 63.5. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresa la posta elettronica.
- 63.6. Le decisioni adottate con le modalità di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Art. 64. METODO DECISIONALE COLLEGIALE

- 64.1. Quando lo richieda la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo ovvero, in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni del Consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.
- 64.2. L'Organo Amministrativo deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

**TITOLO XIII
CONTROLLI**

Art. 65. COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

- 65.1. L'Assemblea dei Soci nomina un Organo di Controllo o un Revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3, del Codice civile) o in via facoltativa.
- 65.2. Nel caso di nomina dell'Organo di Controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale.
- 65.3. Ove l'Organo di Controllo eserciti anche il controllo contabile i componenti o il componente, in caso di composizione monocratica, devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori.
- 65.4. Il/i componente/i dell'Organo di Controllo possono essere scelti, indifferentemente, tra i Soci cooperatori o tra soggetti terzi, in ogni caso in possesso dei requisiti di legge.
- 65.5. I poteri ed i doveri dell'Organo di Controllo sono disciplinati dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile; in particolare, l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento, e sull'attuazione dello scopo mutualistico.
- 65.6. È in ogni caso obbligatoria la nomina dell'Organo di Controllo la società emette strumenti finanziari non partecipativi.
- 65.7. Oltre a quanto previsto dalla legge, non possono rivestire la carica di componente dell'Organo di Controllo coloro che già ricoprono incarichi di Sindaco effettivo in più di 2 (due) società, o loro controllanti e/o controllate, o sono componenti di Organi Amministrativi, o di Controllo, di altre Cooperative.

Art. 66. VIGILANZA

- 66.1. La Cooperativa è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità competente, in conformità alle previsioni di legge.
- 66.2. Gli Amministratori sono obbligati a mettere a disposizione degli ispettori tutti i libri, i registri e i documenti e a fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti.
- 66.3. Gli Amministratori devono affiggere presso la sede sociale, in luogo accessibile ai Soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione Cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai Soci entro 60 (sessanta) giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento.

**TITOLO XIV
CONCILIAZIONE E ARBITRATO**

Art. 67. CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

- 67.1. Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle Quote di partecipazioni sociali, rientrante tra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di un organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.
- 67.2. Si fa luogo al tentativo di conciliazione, nei limiti consentiti dalla legge, anche allorché la controversia riguardi i rapporti mutualistici collegati al rapporto sociale, ed i prestiti sociali.
- 67.3. Si applicano, per quanto non disposto, gli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.
- 67.4. Il presente articolo non si applica alle controversie tra Cooperativa ed aspiranti Soci, né a quelle con i Soci

cooperatori, che non rientrino nella competenza del giudice ordinario.

Art. 68. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 68.1. Sono sottoposte ad Arbitrato le controversie tra i Soci, ovvero tra i Soci e la società, tra gli eredi o legatari di un Socio defunto e gli altri Soci e/o la società ovvero tra possessori di strumenti finanziari, Soci e società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da Amministratori, Sindaci e Liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere Assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.
- 68.2. Sono altresì sottoposte ad Arbitrato, secondo le regole infra stabilite e comunque nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, ed in quanto compromettibili in arbitri, le controversie relative ai rapporti mutualistici di scambio tra Soci cooperatori e società, ivi comprese le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, o quelle tra Soci cooperatori aventi il medesimo oggetto, nonché le controversie relative ai prestiti sociali.
- 68.3. Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione di un Arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale dove ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la società.
- 68.4. La sede dell'Arbitrato è fissata nella sede legale della Cooperativa quale risultante dal registro imprese.
- 68.5. L'Arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile a norma del secondo comma dell'articolo 1349, del Codice civile.
- 68.6. Le spese dell'Arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'Arbitro.
- 68.7. La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei Soci, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.
- 68.8. Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni di legge in tema di arbitrato rituale nelle società, di cui agli articoli 34 e seguenti del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.
- 68.9. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie tra la Cooperativa e gli aspiranti Soci, né a quelle con i Soci cooperatori, che non rientrino nella competenza del giudice ordinario.
- 68.10. Saranno altresì deferiti all'Arbitro come sopra nominato, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, anche i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società; l'Arbitro potrà dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.

**TITOLO XV
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

Art. 69. SCIOGLIMENTO

- 69.1. La Cooperativa si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del Codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
- 69.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.
- 69.3. A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria convocata dall'Organo Amministrativo provvederà a determinare:
- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 - c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - d) i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
- 69.4. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei Liquidatori, ai sensi di legge.
- 69.5. Restano salve, per quanto possa occorrere, le competenze dell'Assemblea dei Soci, di cui all'art. 2487 del Codice civile.

Art. 70. DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

- 70.1. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, ad esclusione del capitale sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

**TITOLO XVI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**